

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 marzo 2013

Definizione delle aree territoriali e delle corrispondenti sezioni autonome del Fondo di solidarieta' per gli acquirenti di beni immobili da costruire, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122. (13A04922)

(GU n.130 del 5-6-2013)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante: «Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210»;

Visto, in particolare, l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che prevede che il Fondo si articola in sezioni autonome corrispondenti ad aree territoriali interregionali individuate con il decreto di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, sulla base della quantita' e della provenienza territoriale delle richieste di indennizzo presentate, in modo da assicurare una gestione equilibrata delle sezioni;

Visto, in particolare, l'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le aree territoriali e le conseguenti sezioni autonome del Fondo, tenuto conto dei dati raccolti ed elaborati dal gestore del Fondo medesimo e che possono altresì essere stabiliti ulteriori criteri e modalita' per la concreta gestione del Fondo, con particolare riferimento all'attuazione di quanto previsto all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo;

Tenuto conto dei dati raccolti ed elaborati dal gestore del Fondo, trasmessi al Ministero della giustizia dalla Consap S.p.A. con nota del 24 gennaio 2013, e concernenti l'ammontare delle risorse disponibili del Fondo al 31 dicembre 2012, pari a complessivi € 59.667.768,29, nonche' i dati relativi alla suddivisione dei contributi per regione e agli importi, distinti su base regionale, delle richieste di indennizzo, pari ad € 742.724.364,74, salve le

risultanze dell'attivita' istruttoria;

Decreta

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122;

b) «Fondo», il Fondo di solidarieta' per gli acquirenti di beni immobili istituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo;

c) «Gestore», la Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.A.;

d) «sezione autonoma», l'articolazione del Fondo, con distinta contabilita', corrispondente ad aree territoriali interregionali da definire ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo.

Art. 2

Individuazione delle sezioni autonome

1. Il Fondo si articola in due sezioni autonome denominate «Sezione 1» e «Sezione 2».

2. Alla Sezione 1 corrisponde l'area territoriale composta dalle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Valle d'Aosta.

3. Alla Sezione 2 corrisponde l'area territoriale composta dalle seguenti regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto.

Art. 3

Ulteriori criteri per la gestione del Fondo

1. Le risorse del Fondo disponibili al 31 dicembre 2012 sono attribuite alla Sezione 1 e alla Sezione 2 sulla base del criterio di imputazione di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo. Le somme successivamente versate a titolo di contributo obbligatorio a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo sono imputate alla sezione autonoma nel cui ambito territoriale e' ubicato l'immobile per cui e' rilasciata la fideiussione.

2. Quando il Gestore non dispone delle informazioni necessarie per l'applicazione del criterio d'imputazione di cui al comma 1, le relative risorse sono in ogni caso attribuite a ciascuna sezione autonoma in parti uguali.

3. Le risorse che risultano disponibili al 31 dicembre 2012, attribuite a ciascuna sezione autonoma a norma dei commi 1, primo periodo, e 2, sono erogate dal Gestore agli aventi diritto che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo entro il centovesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando l'ammontare delle risorse disponibili e' inferiore a quello delle indennita' riconosciute dal Gestore agli aventi diritto, l'erogazione ha luogo in proporzione dell'ammontare di ciascuno dei crediti accertati.

4. Le ulteriori quote di indennizzo sono erogate quando l'ammontare

delle risorse reperite oltre la data di cui al comma 3 consentono il pagamento agli aventi diritto che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo in una percentuale non inferiore alla meta' di quella posta a base dell'erogazione di cui al comma 3, secondo periodo. Il pagamento e' effettuato entro il centovesimo giorno successivo al verificarsi della condizione di cui al periodo precedente.

5. Entro il novantesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo, il Gestore provvede in ogni caso all'erogazione finale delle risorse disponibili.

6. Se il Gestore non dispone dei dati che consentono il pagamento degli indennizzi a norma dell'articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 2 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 2006, n. 34, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo, provvede alle erogazioni di cui al presente articolo entro trenta giorni dall'acquisizione dei predetti dati.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2013

Il Ministro della giustizia
Severino

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2013
registro n. 4, Giustizia, foglio n. 368